

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1999

**che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio**

[notificata con il numero C(1999) 246]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/177/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

La presente decisione si applica a tutti gli imballaggi disciplinati dalla direttiva 94/62/CE e intende stabilire le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui all'articolo 11 della suddetta direttiva possono non applicarsi alle casse e ai pallet in plastica impiegati in cicli di prodotti all'interno di una catena chiusa e controllata, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 22 della medesima direttiva 94/62/CE.

considerando che le casse e i pallet in plastica rappresentano un esempio concreto cui possono essere applicate le condizioni previste in materia;

*Articolo 2*

considerando che il riutilizzo degli imballaggi e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio rientrano tra gli obiettivi fondamentali della direttiva;

Ai fini della presente decisione:

considerando che le condizioni per la concessione della deroga agli imballaggi nuovi si applicano, in generale, a tutti gli imballaggi della catena in cui viene introdotto il nuovo imballaggio;

— si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE;

considerano che la deroga cessa di avere effetto dieci anni dopo l'entrata in vigore, a meno che non venga prorogata conformemente alla procedura istituita dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE;

— per «introduzione deliberata» s'intende l'atto di utilizzare deliberatamente una sostanza nella formulazione di un imballaggio o di un componente di imballaggio qualora sia desiderabile riscontrarne costantemente la presenza nell'imballaggio finale o in un suo componente, al fine di garantire una caratteristica, una presentazione o una qualità specifiche. L'impiego di materiali riciclati quale materia prima per la produzione di nuovi materiali di imballaggio non è considerato «introduzione deliberata» se una parte di tali materiali riciclati può contenere metalli regolamentati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

— per «presenza accidentale» s'intende la presenza imprevista di un metallo in un imballaggio o in un componente di imballaggio;

<sup>(1)</sup> GU L 365 del 31. 12. 1994, pag. 10.

— per «cicli di prodotti all'interno di una catena chiusa e controllata» s'intendono i cicli di prodotti nei quali i prodotti circolano secondo un sistema controllato di riutilizzo e distribuzione e i materiali riciclati provengono solo da tali elementi della catena, al fine di garantire che il materiale esterno introdotto sia il minimo tecnicamente possibile; s'intendono inoltre i cicli dai quali sia possibile eliminare gli elementi in questione solo secondo una procedura espressamente autorizzata, al fine di ottimizzare i tassi di restituzione.

#### *Articolo 3*

La somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente delle casse e dei pallet in plastica può superare i valori limite di 600 ppm, 250 ppm e 100 ppm in peso qualora vengano rispettate tutte le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente decisione.

#### *Articolo 4*

Le casse o i pallet in plastica cui si applica la presente deroga devono essere stati fabbricati con un processo di riciclaggio controllato, nel quale il materiale riciclato deriva unicamente da altre casse o pallet in plastica e nel quale l'introduzione di materiale esterno è ridotta alla quantità minima tecnicamente possibile, fino ad una percentuale massima del 20 % in peso. I pezzi restituiti che non sono più riutilizzabili vengono trattati secondo le disposizioni dell'articolo 5 della presente decisione.

È vietata l'introduzione deliberata di piombo, cadmio, mercurio o cromo esavalente nel processo di produzione o di distribuzione; tale situazione va distinta dalla presenza incidentale dei suddetti elementi.

Le casse o i pallet in plastica cui si applica la presente deroga possono superare i limiti di concentrazione solo a seguito dell'aggiunta di materiali riciclati.

#### *Articolo 5*

Le casse e i pallet in plastica disciplinati dalla presente decisione devono essere introdotti in un sistema controllato di distribuzione e riutilizzo conforme alle condizioni indicate di seguito.

Le casse e i pallet in plastica nuovi contenenti i metalli regolamentati vengono identificati in maniera indelebile e visibile.

Viene istituito un sistema di inventario e registrazione comprendente un metodo di controllo basato su elementi di regolamentazione e finanziari, al fine di documentare la conformità alla presente decisione, con particolare riferimento al tasso di restituzione, ovvero alla percentuale di elementi restituibili che non vengono eliminati dopo l'uso, ma che sono restituiti al produttore, al centro di imballaggio/riempimento o a un rappresentante autorizzato; tale tasso deve essere il più elevato possibile e comunque mai inferiore al 90 % nel periodo di vita delle

casse o dei pallet in plastica. Il sistema tiene conto di tutti gli elementi riutilizzabili immessi in circolazione o ritirati.

Tutti gli elementi restituiti e non riutilizzabili vengono smaltiti attraverso una procedura specificamente autorizzata dalle autorità nazionali competenti, oppure riciclati con un processo di riciclaggio nel quale il materiale riciclato è costituito da casse o pallet in plastica già nel circuito e nel quale l'introduzione di materiale esterno è ridotta al minimo tecnicamente possibile, fino ad una percentuale massima del 20 % in peso.

A scadenze annue il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato redige una dichiarazione scritta di conformità, comprendente un rapporto annuale che attesti le modalità di adempimento delle condizioni previste dalla presente decisione. La dichiarazione contiene le eventuali modifiche apportate al sistema e l'elenco dei rappresentanti autorizzati.

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato conserva la documentazione a disposizione delle autorità nazionali competenti per un periodo minimo di quattro anni, a fini ispettivi.

Qualora il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato non sia stabilito all'interno della Comunità, l'obbligo di conservare la documentazione tecnica incombe alla persona che immette in commercio il prodotto nel territorio comunitario.

#### *Articolo 6*

Le disposizioni di cui sopra riguardano le deroghe all'articolo 11 della direttiva 94/62/CE, ferme restando le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 9 della medesima direttiva.

#### *Articolo 7*

La presente decisione cessa di essere in vigore dopo il decimo anno dalla sua entrata in vigore.

#### *Articolo 8*

Gli Stati membri presentano una relazione sulle misure pratiche messe in atto, compresi i controlli, le ispezioni, ecc., nell'ambito della relazione che presentano ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1999.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*